



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06/44.55.213 r.a. - telefax 06/44.69.841
Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio - Iscr. Trib. Roma n. 397/99 - Iscr. ROC n. 1123

n. 5 del 7 febbraio 2005

Sommario

- **Patente a punti: ecco la preannunciata circolare con le prime direttive**
- **Convenzione Siulp-EuroCQ: sempre i migliori tassi**
- **Eventi eruttivi e sismici del 29 ottobre 2002 riguardanti la provincia di Catania**
- **Trattamento economico allievi: nuovo intervento, pronti i ricorsi**
- **Crediti formativi: alcuni chiarimenti del Dipartimento della p.s.**

Patente a punti: ecco la preannunciata circolare con le prime direttive

Come anticipato due settimane orsono, sul n. 3 di questo notiziario, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha diramato le prime disposizioni attuative della sentenza n. 27, del 12-24 gennaio scorsi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - I Serie Speciale - Corte Costituzionale, n. 4 del 26 gennaio 2005, mediante la quale la Consulta ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante l'approvazione del nuovo codice della strada.

Ricordiamo che la Corte ha dichiarato l'illegittimità del citato comma nella parte in cui dispone che, nel caso di mancata identificazione del conducente di un veicolo che abbia commesso un'infrazione che comporti la decurtazione di punti-patente, la segnalazione doveva essere effettuata a carico del proprietario del veicolo medesimo, salvo che lo stesso non avesse comunicato, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Il Giudice delle leggi ha riscritto il testo della disposizione e, con effetto retroattivo, anche nel caso di mancata identificazione del conducente i punti non potranno essere sottratti al proprietario, il quale in futuro avrà però l'obbligo di fornire all'organo di polizia che procede, entro trenta giorni dalla richiesta di quest'ultimo, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, incorrendo, in caso contrario, nella sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma 8, C.d.S..

In definitiva la Corte, nel definire l'ambito di applicazione del citato comma 2 dell'articolo 126-bis, ha considerato la persona fisica, intestataria di un veicolo con cui è stata commessa una violazione, soggetta al medesimo obbligo

del legale rappresentante della persona giuridica proprietaria di un veicolo.

Al fine di garantire il corretto funzionamento del meccanismo della patente a punti il Dipartimento della pubblica sicurezza ha dunque disposto i seguenti **correttivi alla procedura già in essere:**

a) in tutti i verbali notificati a partire dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (cioè dal 26 gennaio scorso) al proprietario del veicolo ovvero al locatario, all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio, **se il conducente non è stato identificato deve essere richiesto di fornire, all'organo di polizia che procede, entro 30 giorni, le generalità della persona che era alla guida al momento del fatto;**

b) a partire dalla stessa data, in tutti i verbali notificati ai predetti soggetti, obbligati in solido con il conducente, deve essere precisato che, se i dati non vengono da loro forniti entro 30 giorni, verrà notificato un altro verbale, con cui si applicherà a suo carico la sanzione prevista dall'art 180, comma 8, C.d.S. (pagamento di una somma da euro 357 a euro 1433);

c) come già previsto per il legale rappresentante della persona giuridica, la sanzione di cui al comma 8, dell'art 180 C.d.S. si applica a carico della persona fisica responsabile in solido anche nel caso in cui fornisca all'organo di polizia indicazioni che, comunque, non consentano di risalire all'identità della persona che si trovava alla guida al momento della commessa violazione.

Per quanto riguarda gli effetti della sentenza sulle procedure pendenti relative ad illeciti già accertati, a partire dalla stessa data del 26 gennaio 2005 non dovranno più essere effettuate le comunicazioni all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 226, comma 10, C.d.S. relative alle violazioni per le quali il conducente non sia stato compiutamente identificato.

Per quanto riguarda, invece, gli effetti della sentenza sui provvedimenti di decurtazione già registrati nella predetta Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ovvero già comunicati agli interessati, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha in corso valutazioni congiunte con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per definire le procedure operative necessarie a dare attuazione alla sentenza, con l'obiettivo concreto di **rendere inefficaci le decurtazioni sinora effettuate a carico di proprietari di autoveicoli a seguito di violazioni commesse da conducenti non identificati;** ulteriori disposizioni in merito verranno dunque impartite a breve scadenza.

In merito a quanto sopra esposto il Dipartimento ha dunque apportate le seguenti modifiche alle direttive da esso già impartite con le note n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 e n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14 settembre 2004:

1. Modifiche alla circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003

a) Il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Soggetti a cui si applica la decurtazione.

La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, il proprietario del veicolo, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, deve fornire le generalità di chi era effettivamente alla guida.

Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l'obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell'accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato.

Nel caso in cui il proprietario del veicolo o il legale rappresentante della persona giuridica ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente, non si applica la decurtazione di punteggio nei suoi confronti. Tuttavia, in questi casi, l'art. 126-bis C.d.S impone all'organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato, di

procedere all'applicazione delle sanzioni dell'articolo 180, comma 8, C.d.S."

b) Il quarto paragrafo del punto 4 è sostituito dal seguente:

"Per l'art. 126-bis, comma 2, C.d.S, la sottrazione dei punti non è possibile quando il conducente, quale responsabile della violazione, non sia stato identificato. In questi casi, il verbale di contestazione verrà notificato al proprietario del veicolo, in qualità di obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 C.d.S, con l'invito a far conoscere, entro 30 giorni dalla notificazione, l'identità del conducente, al quale il verbale di contestazione sarà successivamente notificato. Nel verbale notificato al proprietario può essere utilizzata la seguente dizione: *"La violazione dell'art. C.d.S determina la decurtazione di n. punti. Entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale, la S.V. è invitata a fornire le generalità ed il numero di patente della persona che, al momento della violazione di cui sopra, si trovava alla guida con l'avvertenza che, ove non fornisse tali dati, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, saranno applicate a suo carico le sanzioni previste dall'art. 180, comma 8, C.d.S."*

c) Il quinto paragrafo del punto 4 è sostituito dal seguente:

"Qualora la violazione sia commessa da un neopatentato e comporti il raddoppio del punteggio come specificato dal precedente punto 3, nel verbale di contestazione sarà riportato il punteggio previsto per ciascuna violazione già raddoppiato aggiungendo:

"La decurtazione prevista per ciascuna violazione è stata raddoppiata perché la S.V. è munita di patente da meno di 3 anni".

2. Modifiche alla circolare n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004.

a) Nella nota n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004, il primo paragrafo del punto 2 è sostituito dal seguente:

"Come indicato al punto 3 della circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 e secondo le disposizioni del comma 2, dell'art. 126-bis, C.d.S, come risulta riformulato per effetto della sentenza dalla Corte Costituzionale n. 27/2005 del 12-24 gennaio 2005, nel caso in cui il conducente non sia stato identificato al momento dell'accertamento dell'illecito, la decurtazione di punteggio non viene attribuita al proprietario del veicolo ma questi, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, ha l'obbligo di comunicare chi era effettivamente alla guida del mezzo al momento dell'accertamento."

Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo ne estenderanno il contenuto ai corpi o servizi di polizia municipale e provinciale.

Sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

Eventi eruttivi e sismici del 29 ottobre 2002 riguardanti la provincia di Catania

A seguito dell'emanazione, da parte dell'Inpdap, della nota operativa n. 2 del 14 gennaio scorso, di cui si è data notizia sul n. 2 di questo notiziario, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha emanato una propria circolare mediante la quale, recependo le nuove indicazioni ricevute, ha individuato come beneficiari della sospensione contributiva tutti i dipendenti che risiedono o prestano servizio nel territorio della provincia di Catania, area per la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002.

Pertanto tutto il personale che risiede o presta servizio nella provincia di Catania potrà richiedere all'Inpdap, tramite l'Ufficio amministrativo contabile di quel capoluogo, la restituzione dei versamenti contributivi e previdenziali relativi al periodo che va dal novembre 2002 al marzo 2004.

Per il momento il Dipartimento della pubblica sicurezza non darà invece corso al recupero dei contributi sospesi, attesa la necessità di ricevere in merito ulteriori e più puntuali indicazioni da parte del nostro istituto previdenziale.

Aggiornamenti sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

Come noto la convenzione che EuroCQ riserva agli iscritti Siulp è caratterizzata da condizioni esclusive e di assoluto privilegio, con particolare riferimento ai **tassi effettivi (TAEG)**, che risultano da sempre i migliori sul mercato; per ottenere i tassi riservati al Siulp è però necessario che il finanziamento sia richiesto **ESCLUSIVAMENTE** sui moduli Ktesios recanti il **logo EuroCQ: se manca il logo EuroCQ i tassi NON saranno quelli riservati agli iscritti Siulp.**

FINANZIAMENTI FACILI, RAPIDI ed ECONOMICI

NUOVI TASSI

Finanziamento 1 CESSIONE DEL QUINTO

TEG 8,10%, TAEG 9,93% max complessivo applicato agli esempi.
Alle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP
che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.
(riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAPO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.500,00	114,00	68,00
7.000,00	147,00	88,00
10.000,00	210,00	124,00
12.000,00	251,00	149,00
15.000,00	313,00	185,00
18.000,00	375,00	221,00
22.000,00	458,00	270,00
26.000,00	539,00	316,00

Finanziamento 2 PRESTITO CON DELEGA

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal
4,75% al 5,10%. TEG 10,40%, TAEG 11,88% max complessivo
applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di
30 anni di età e 10 anni di servizio (riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAPO €	in 60 mesi	in 120 mesi
6.000,00	131,00	79,00
9.000,00	195,00	115,00
11.000,00	238,00	140,00
13.000,00	278,00	164,00
16.000,00	340,00	201,00
19.000,00	405,00	237,00
23.000,00	488,00	286,00
25.500,00	538,00	318,00

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto
e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio.
Non occorre estinguere la cessione in corso.

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



€uro
Cessioni
Quinto

IN CONVENZIONE
SIULP



Direzione Generale di Roma - EUROCCQ di Marin Clara
L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

Trattamento economico allievi: nuovo intervento, pronti i ricorsi

Come noto le sperequazioni che vedono il personale della Polizia di Stato penalizzato rispetto a quello appartenente alle Forze armate e ad altre Forze di polizia iniziano già con l'immissione in ruolo ed, anzi, è proprio in questo delicatissimo momento che si registrano alcune tra le più pesanti disparità di trattamento i cui effetti, se non verrà cambiata la normativa, peseranno poi sul personale della Polizia di Stato fino alla fine della carriera.

Se da un lato, dunque, prosegue l'azione intesa ad ottenere una perequazione della normativa primaria, sono stati posti in essere nuovi e determinati interventi sul Dipartimento della pubblica sicurezza affinché vengano immediatamente varati i necessari provvedimenti amministrativi consentiti dall'attuale legislazione, *in primis* il decreto del Ministro dell'interno che, con il necessario concerto di quello dell'economia, adegua il trattamento economico degli allievi della Polizia di Stato a quello riservato agli allievi delle Forze di polizia ad ordinamento militare, a sua volta adeguato ai miglioramenti contrattuali intervenuti.

Rammentiamo che a tale provvedimento non sono interessati solo coloro i quali rivestono in questo momento la qualifica di allievo agente o di allievo vice ispettore, ma anche coloro i quali hanno rivestito tale qualifica a partire dal 1° gennaio 2002.

A fronte del rinnovato impegno dell'Amministrazione a definire in tempi brevissimi almeno questa parte della questione è stata

comunque portata a termine la stesura dei preannunziati ricorsi giurisdizionali, cui potranno partecipare gratuitamente tutti gli iscritti che facciano pervenire la propria adesione **entro e non oltre il 28 febbraio prossimo.**

Come si aderisce: gli interessati dovranno inviare una e-mail all'indirizzo allievi@siulp.it, specificando nome, cognome, data e luogo di nascita, le date di inizio e termine nonché il numero progressivo del corso, l'attuale sede di servizio e l'ufficio d'appartenenza; in risposta verrà loro inviato un modulo che dovrà essere personalmente consegnato, debitamente compilato, alla competente Segreteria Provinciale Siulp.

Chi può aderire: coloro i quali rivestano in atto la qualifica di allievo agente o allievo vice ispettore, ovvero l'abbiano rivestita nel periodo che va dal 1° marzo 2000 ad oggi; la partecipazione ai ricorsi è gratuita per gli iscritti.

Cosa chiediamo: per ciascuna particolare posizione verrà chiesta l'attribuzione di un trattamento economico identico a quello percepito nello stesso periodo dagli allievi delle Forze di polizia ad ordinamento militare; la richiesta sarà dunque differenziata in base alle differenti posizioni di ciascuno; in particolare verrà chiesto:

- lo stesso trattamento di base per gli allievi che **NON abbiano prestato servizio militare in precedenza** (attualmente di oltre il 10% inferiore rispetto agli equiparati allievi appartenenti a Forze di polizia ad ordinamento militare) nonché, nei casi previsti, la corresponsione delle competenze accessorie negate;
- lo stesso trattamento di base per gli allievi che invece **avevano prestato servizio militare in precedenza** (fino al doppio per gli equiparati allievi appartenenti a Forze di polizia ad ordinamento militare) nonché, nei casi previsti, la corresponsione delle competenze accessorie negate;
- lo stesso trattamento di base per gli allievi **direttamente provenienti dal servizio militare** (in pratica lo stipendio intero anche durante il primo semestre) nonché, nei casi previsti, la corresponsione delle competenze accessorie negate;
- la corresponsione agli allievi agenti vincitori dei concorsi per volontari in ferma breve nelle Forze armate il **premio di congedamento** di cui all'art. art. 40, comma 1, legge 24 dicembre 1986, n. 958 in conformità, tra l'altro, alla recentissima sentenza n. 1796, emessa il 21 giugno dal Tar Sicilia - Sezione di Catania - Sez. III;
- che tutti gli emolumenti percepiti durante il corso siano **utili ai fini previdenziali, senza che ciò comporti alcun ulteriore esborso da parte degli interessati.**

Tempestivi aggiornamenti sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

Crediti formativi: alcuni chiarimenti del Dipartimento della p.s.

Con circolare n. 557/RS/01/67/0320 del 3 febbraio scorso 2005 il Dipartimento della pubblica sicurezza ha fatto presente a tutte le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato che, come noto, la vigente normativa sul riconoscimento dei crediti formativi per il conseguimento dei titoli accademici consente, da un lato, di favorire l'aspirazione degli appartenenti alla Polizia di Stato ad una maggiore qualificazione professionale e, dall'altro lato, permette all'Amministrazione di disporre di dipendenti in possesso di una preparazione più soddisfacente ed in linea con le esigenze di un tessuto sociale evoluto.

A tal fine già da tempo, la Direzione centrale per gli istituti di istruzione ha

intrapreso una capillare azione di raccordo con il mondo accademico, nell'intento di offrire un ampio ventaglio di opportunità, che incoraggi e favorisca un sensibile miglioramento qualitativo del retroterra culturale di tutti gli operatori della Polizia di Stato.

Ad oggi sono state stipulate convenzioni per il riconoscimento dei crediti formativi in favore del personale della Polizia di Stato per il conseguimento di lauree di primo livello con dieci università (Camerino, Catania, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Molise, Pesaro-Urbino, Roma "Telematica Guglielmo Marconi" e Torino) distribuite su tutto il territorio nazionale.

Sono inoltre in via di definizione le convenzioni con le università di Bari, Bologna, Cassino, Foggia, Perugia, Teramo e Siena, che consentiranno al personale della Polizia di Stato una più ampia scelta, sia per quanto attiene alla tipologia dei corsi di laurea, sia per quanto concerne le sedi.

Al momento sono stati infine avviati i primi contatti anche con le università di Cagliari, Modena, Chieti, Palermo e Terni.

Il Dipartimento comunica di non aver riscontrato alcun tipo di impedimento nell'applicazione concreta delle convenzioni stipulate; solo con l'Ateneo di Torino si sono presentate alcune difficoltà interpretative e con quello de L'Aquila difficoltà tecnico - logistiche.

Il primo ha manifestato delle difficoltà nel riconoscere i crediti formativi per i corsi effettuati prima del 1981; a tal proposito, la Direzione centrale per gli istituti di istruzione si è attivata nel senso di verificare la percorribilità di una valutazione di tali percorsi formativi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi da parte dell'Ateneo in questione, sulla base di una eventuale ed apposita certificazione sostitutiva rilasciata dalla stessa Direzione centrale che attesti la durata effettiva dei corsi ed indichi le materie oggetto del programma di studio.

Con la circolare n. 500/A/CONV.TO del 7 settembre il Dipartimento ha invitato tutto il personale della Polizia di Stato che fosse interessato ad iscriversi presso l'Università di Torino ad inviare la documentazione necessaria per detta iscrizione alla Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, la quale avrebbe in seguito provveduto, come da accordi intercorsi, ad inoltrare le istanze pervenute all'Università in parola.

L'iter descritto è stato attivato – spiega il Ministero - al fine di venire incontro alle esigenze del personale e contestualmente agevolarne l'iscrizione, riducendo al minimo sia il disagio logistico che burocratico.

Per quanto attiene all'Università de L'Aquila il Direttore centrale per gli istituti di istruzione ha avuto un incontro con il dr. Di Iorio, nuovo Rettore dell'Ateneo, al quale ha rappresentato le problematiche scaturite da una attenta valutazione e verifica delle risultanze emerse da un monitoraggio esperito da quella Direzione.

Al riguardo il dr. Di Iorio, oltre a garantire il potenziamento della linea telefonica "dedicata" e l'assegnazione di nuovo personale qualificato per rispondere ai vari quesiti dei neo-iscritti, ha preannunciato che, per la prima settimana del mese di febbraio, sul sito internet dell'Università saranno inserite tutte le informazioni inerenti i singoli esami, le cattedre di riferimento con il nominativo dei docenti ed il relativo materiale didattico.

Nella stessa circostanza il predetto Rettore ha altresì comunicato che verrà istituito uno specifico Master di 1° livello per i laureati in Scienze dell'investigazione.

Per affrontare le problematiche relative al riconoscimento di crediti formativi al personale della Polizia di Stato a partire dalle ore 10,00 dell'11 febbraio prossimo, presso la Sala "Europa", sita in Roma, al 2° piano dell'Ufficio per coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della Pubblica sicurezza, via Panisperna 200, il Direttore centrale per gli istituti di istruzione incontrerà le organizzazioni sindacali.

Aggiornamenti sulla materia sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

FINANZIAMENTI

facili, rapidi ed economici

**NUOVI
TASSI**

Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

TEG 8,10%, TAEG 9,93% max complessivo applicato agli esempi. Alle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.
(riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.500,00	114,00	68,00
7.000,00	147,00	88,00
10.000,00	210,00	124,00
12.000,00	251,00	149,00
15.000,00	313,00	185,00
18.000,00	375,00	221,00
22.000,00	458,00	270,00
26.000,00	539,00	316,00

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4,75% al 5,10%. TEG 10,40%, TAEG 11,88% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio
(riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
6.000,00	131,00	79,00
9.000,00	195,00	115,00
11.000,00	238,00	140,00
13.000,00	278,00	164,00
16.000,00	340,00	201,00
19.000,00	405,00	237,00
23.000,00	488,00	286,00
25.500,00	538,00	318,00

NOVITÀ

► **Prestiti Personali con rimborso in conto corrente**

► **Prestiti Pensionati INPDAP (TAEG max 7,85%)**

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



€uro
Cessioni
Quinto

IN CONVENZIONE

SIULP

Servizio clienti
0655381111

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.eurocq.it

Direzione Generale di Roma - EUROCCQ di Marin Clara - L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma